

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 1-A

RELAZIONE SULLA RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

(Relatore: Alfredo GALASSO)

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

GIOVANARDI

PER IL REATO DI CUI ALL'ARTICOLO 595 DEL CODICE PENALE (DIFFAMAZIONE)

TRASMessa PER IL TRAMITE DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA DAL GIUDICE
PER LE INDAGINI PRELIMINARI PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA E PERVENUTA
ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 24 gennaio 1994

Presentata alla Presidenza il 14 febbraio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'atto all'esame dell'Assemblea rappresenta il primo caso di applicazione di una norma attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, nel testo modificato dalla legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3, per quanto concerne la prerogativa dell'insindacabilità delle opinioni espresse e dei voti dati dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni. La norma attuativa è costituita dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 23, il quale reitera l'analogo decreto-legge 15 novembre 1993, n. 455, decaduto perché non convertito nei termini.

È noto infatti che la nuova legge costituzionale (la quale ha in parte modificato la stessa norma in materia di insindacabilità delle opinioni e dei voti dei parlamentari, nel senso di rendere più estesa e netta tale prerogativa) ha soppresso l'istituto dell'autorizzazione a procedere in giudizio per i parlamentari, sostituendolo con quello dell'autorizzazione ad eseguire singoli atti (custodia cautelare, perquisizione ed altri) nell'ambito di un procedimento già avviato. Per effetto di tale modifica si è posto il problema del tempo e del modo in cui le Camere esercitano la potestà, riconosciuta peraltro dalla Corte costituzionale, di dichiarare la sussistenza della prerogativa dell'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il decreto-legge sopra citato ha risolto il problema nel senso che i procedimenti giudiziari nel corso dei quali sia rilevata la questione dell'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione siano sospesi per un termine massimo di novanta giorni, ed i relativi atti siano inviati alla Camera competente affinché questa « deliberi se il fatto per il quale è in corso il procedimento » (può trattarsi anche di un procedimento civile o relativo ad altra giurisdizione) « concerna o meno opinioni espresse o voti dati da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ». È pure previsto che il giudice possa ritenere evidente l'applicabilità della prerogativa al caso in esame, ovvero, al contrario, ritenere la sua prospettazione manifestamente infondata: nel primo caso egli applicherà direttamente il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, e nel caso contrario, nel dichiarare la manifesta infondatezza della prospettazione, ne darà comunque avviso alla Camera competente.

In sede di conversione del decreto-legge, il Parlamento dovrà ovviamente valutare sia la congruità tecnico-giuridica della soluzione proposta dal Governo, sia la sua coerenza con la lettera e lo spirito della riforma che ha ridimensionato l'istituto dell'immunità parlamentare.

Allo stato attuale, in applicazione di tali norme, pertanto, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Modena ha sospeso — inviandone contestualmente gli atti alla Camera — il giudizio penale che è stato proposto nei confronti del deputato Carlo Giovanardi, per il reato di diffamazione in danno del professor Andrea Genazzani. Il fatto reputato lesivo consiste nell'aver il Giovanardi formulato, nel corso di una conferenza-stampa, pesanti rilievi relativi alla conduzione della clinica ostetrico-ginecologica dell'Università di Modena, della quale il Genazzani è titolare. Le affermazioni censurate, tuttavia, risultano essere state precedute dalla presentazione, da parte del Giovanardi, di alcune interrogazioni parlamentari, nelle quali si formulano analoghi rilievi: ad alcuni di tali atti è stata data risposta da parte del Governo.

La Giunta per le autorizzazioni a procedere ha esaminato il caso nella seduta del 2 febbraio scorso. L'esistenza di un evidente nesso tra l'esercizio di una attività parlamentare tipica (nel caso di specie, la presentazione di interrogazioni), e la sua proiezione esterna (ovvero le dichiarazioni rese su argomenti analoghi nel corso di una conferenza-stampa) hanno fatto ritenere alla Giunta la sussistenza dell'esimente dell'insindacabilità, e quindi l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, inoltre, ritenuta nel caso di specie l'assoluta evidenza di tale nesso, si è anche soffermata in termini più generali sulla questione dei presupposti per l'applicazione della prerogativa. In particolare è stato richiamato e confermato l'orientamento della Giunta su casi analoghi, nella vigenza della precedente normativa, secondo cui la prerogativa dell'insindacabilità si estende a quegli atti (interviste, articoli, etc.) attraverso i quali il deputato rende pubblico, all'esterno della sede parlamentare, il contenuto dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni.

In base a tali considerazioni la Giunta ha deliberato, a larga maggioranza, di proporre all'Assemblea la declaratoria dell'insindacabilità dei fatti dedotti nel giudizio di cui in atti, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Alfredo GALASSO, *Relatore*.